

Ricorso della Védial SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, nella causa T-110/01, Védial SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003 mediante telefax e confermato con originale depositato il 7 marzo 2003, altra parte nel procedimento: France Distribution

(Causa C-106/03 P)

(2003/C 124/08)

Il 27 febbraio 2003 mediante telefax, confermato con originale depositato il 7 marzo 2003, la Védial SA ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, nella causa T-110/01, Védial SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Altra parte nel procedimento: France Distribution.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002 emessa nella causa T-110/01 e, di conseguenza:
 - in via principale: statuire definitivamente sulla controversia in applicazione dell'art. 54 dello Statuto CE della Corte e accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente al Tribunale;
 - in subordine: rinviare la causa al Tribunale per la decisione;
- in ogni caso: condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Motivo che deduce la violazione del «principio dispositivo»

«Il principio dispositivo» è un principio generale del diritto secondo il quale soltanto le parti sono in linea di principio libere di disporre dell'azione giudiziaria. Sono loro a delimitare l'oggetto del contendere. Il Tribunale ha senz'altro violato il «principio dispositivo» considerando, contrariamente a quanto convenuto dalle parti su tale punto, che i marchi controversi non presentavano alcuna somiglianza.

- Motivo che deduce la violazione dei diritti della difesa

Il Tribunale ha altresì violato i diritti della difesa, poiché ha colto di sorpresa, il legittimo affidamento della ricorrente nella definizione della controversia.

- Motivo che deduce la violazione della nozione di rischio di confusione e della nozione di pubblico ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94⁽¹⁾.

La sentenza impugnata esclude il rischio di confusione per il motivo che il pubblico «non attribuirà la stessa origine commerciale al prodotto di cui trattasi». Orbene, costituisce pure un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti provengano da

imprese collegate solo economicamente. Del resto, il Tribunale ha escluso l'esistenza di un rischio di confusione per il motivo che «anche se esiste un'identità e una somiglianza tra i prodotti contemplati dai marchi di cui trattasi, le differenze ottiche, fonetiche e concettuali tra i segni» accantonano l'esistenza del rischio di confusione, mentre la questione non è quella di sapere se vi sono differenze tra i segni in conflitto, bensì di sapere se essi presentano un'identità o una somiglianza e, se, considerati globalmente con l'identità o la somiglianza dei prodotti, i gradi di tali somiglianze sono tali da far sussistere un rischio di confusione.

Inoltre il Tribunale non ha fatto una chiara applicazione della regola dell'interdipendenza. Infatti, il Tribunale non ha rilevato che l'asserito debole grado di somiglianza tra i marchi non era compensato dall'elevato grado di somiglianza tra i prodotti e il forte potere distintivo del marchio della ricorrente.

Infine il Tribunale ha violato la nozione di rischio di confusione, limitando il pubblico riguardato al «pubblico mirato», poiché quest'ultimo è composto solo da consumatori che possono acquistare i prodotti così marcati, mentre il pubblico riguardato è costituito da tutte le persone che possono trovarsi di fronte al marchio, il che è molto diverso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della The Proctler & Gamble Company contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) il 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01, The Proctler & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003 a mezzo telefax, confermato dall'originale depositato il 7 marzo 2003

(Causa C- 107/03 P)

(2003/C 124/09)

Il 27 febbraio 2003 la The Proctler & Gamble Company ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a mezzo telefax, confermato dall'originale depositato il 7 marzo 2003, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) il 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01, The Proctler & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01 e conseguentemente:
 - in via principale, applicando l'art. 54 dello statuto della Corte, pronunciarsi in via definitiva sulla controversia, accogliendo le conclusioni della ricorrente formulate dinanzi al Tribunale;
 - in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questo statuisca;
- in ogni caso, condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Motivo basato sulla violazione dell'affidamento sui documenti ovvero sulla contradditorietà nei motivi:
Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, il segno riprodotto non presenta alcuno dei 24 rettangoli e alcuno dei 6 parallelogrammi che caratterizzano un parallelepipedo rettangolo.
- Motivo basato sulla violazione della nozione di carattere distintivo:

Quando si tratta di valutare l'idoneità di un segno ad adempiere la propria funzione di marchio individuale per prodotti o servizi determinati, nella fase dell'esame della fondatezza di una domanda di registrazione di marchio individuale per tali prodotti o servizi, si deve ragionare in termini di percezione presunta dell'uso che potrebbe essere fatto del segno, e non in termini di percezione attuale dell'uno o dell'altro uso concreto che sarebbe già fatto del segno. Orbene, il Tribunale sostiene che il carattere distintivo del segno deve essere valutato con riferimento alla «percezione che ne ha il pubblico destinatario». A tal proposito, il pubblico destinatario è rappresentato da tutte le persone idonee ad essere messe alla presenza del segno, e non può quindi essere ridotto al cerchio ben più ristretto dei consumatori suscettibili di acquistare il prodotto o il servizio a cui si presume sia applicato il segno.

Inoltre, il Tribunale ha, indirettamente, ma certamente, violato la nozione di carattere distintivo quando ha omesso di pronunciarsi sulla questione se il segno fosse o meno privo di idoneità a distinguere un sapone da un altro sapone come proveniente da un'impresa determinata, pronunciandosi invece sulla questione se l'immagine imperfetta di tale segno fosse dotata di tale idoneità.

Infine, il Tribunale ha disconosciuto la nozione di carattere distintivo, disdegno la multifunzionalità dei segni. Non è in quanto si possa presumere che, in presenza del

segno controverso, il pubblico percepisce soprattutto o prima di tutto un segno avente una funzione tecnica o ornamentale, che l'esercizio della sua funzione di marchio individuale ne può risultare ostacolato ovvero diminuito.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 8 gennaio 2003, nella causa tra KPN Telecom B.V. e la Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), nella quale sono interessate la Denda Multimedia B.V. e la Denda Directory Services B.V.

(Causa C-109/03)

(2003/C 124/10)

Con ordinanza 8 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 marzo 2003, nella causa KPN Telecom B.V. e la Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), nella quale sono interessate la Denda Multimedia B.V. e la Denda Directory Services B.V., il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'espressione «informazioni utili» di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva 98/10/CE⁽¹⁾ vada interpretata nel senso che con essa si intendono solo i numeri attribuiti dagli organismi incaricati unitamente al nome, all'indirizzo, al luogo di residenza e al codice postale della persona cui è attribuito il numero, nonché all'eventuale indicazione se il numero sia utilizzato (esclusivamente) quale linea fax, ovvero se rientrino nella nozione di «informazioni utili» anche gli altri dati di cui tali organismi dispongono, quali le indicazioni supplementari relative a professione, altro nominativo, eventuale inserzione in un altro comune o numeri di telefonia mobile.
2. Se per «soddisfino (...) le ragionevoli richieste (...) a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie», di cui alla disposizione menzionata al punto 1., si debba intendere:
 - a. che i numeri corredati di nome, indirizzo, luogo di residenza e codice postale della persona cui è stato attribuito il numero debbano essere resi disponibili dietro pagamento dei soli costi marginali, relativi all'effettiva messa a disposizione di tali dati, e
 - b. che i dati diversi da quelli menzionati sub a. debbano essere resi disponibili dietro pagamento di un importo diretto a coprire i costi che il fornitore di tali dati dimostrò di aver sostenuto per la loro raccolta ovvero la loro fornitura.

⁽¹⁾ GU 1998, L 101, pag. 24.